

***REGOLAMENTO PER LA
DETERMINAZIONE E
RIPARTIZIONE
DEL FONDO FUNZIONI TECNICHE***

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 23.12.2021

Regolamento per la Determinazione e Ripartizione del Fondo Funzioni Tecniche

INDICE

Inquadramento Normativo

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Destinazione del fondo
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 5 - Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per Lavori

- Art. 6 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 7 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 8 - Disciplina delle varianti
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di Servizi e Forniture

- Art. 10 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 11 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 12 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 13 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15 - Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

Art. 16 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 17 - Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 18 - Principi in materia di valutazione

Art. 19 - Coincidenza di funzioni

Art. 20 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 21 - Liquidazione dell’incentivo

Art. 22 - Conclusione di singole operazioni

Art. 23 - Liquidazione - limiti

Art. 24 - Informazione e confronto

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25 - Decorrenza

**REGOLAMENTO per la DETERMINAZIONE e RIPARTIZIONE
del FONDO FUNZIONI TECNICHE** di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), rubricato "incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, **previa adozione di un Regolamento interno e la stipula di un Accordo di Contrattazione Decentrata**, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche ed amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture.

L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) Legge n. 11/2016) per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici, doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.

La norma si divide sostanzialmente in due parti:

- il comma 1 stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante;
- i commi successivi stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli Enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo.

I suddetti principi prevedono dunque quanto segue.

Nell'ambito degli stanziamenti previsti dal comma 1, per appalti di lavori, servizi e forniture, le Amministrazioni considerano il **Fondo per le Funzioni Tecniche** svolte dai propri dipendenti.

Come precisa la relazione tecnica al nuovo Codice "le amministrazioni pubbliche dovranno provvedere a risorse invariate e dunque nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti destinano a tal fine un fondo in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici".

All'interno del valore massimo del 2% dell'importo a base di gara, la quota dell'80% è destinata ad incentivi per il personale; mentre la restante quota (20%) è destinata alle finalità dettate dalla norma, la cui concreta attuazione è rimessa alle decisioni della stazione appaltante.

La quota dell'80% è riferita ad attività ben individuate dalla legge, e di conseguenza i destinatari sono i soggetti che svolgono le medesime attività e quelli che vengono incaricati di collaborare alle stesse. A questi fini si richiama la Delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 18/2016 che, ai fini dell'individuazione dei collaboratori, richiede "una stretta collaborazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere".

Ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del Decreto Legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma), ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte Conti, Sez. Contr. Lombardia, par. n. 333/2016).

A chiarire ulteriormente la portata applicativa dell'articolo è intervenuta la Corte dei Conti, con Delibera della Sezione Autonomie n. 18/2016 sopracitata, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo. La Sezione ha comunque puntualizzato alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti della norma e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti:

- la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere;
- la regolamentazione dell'Ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo;
- la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone, le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate.

Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

In tale ambito, va ricordato che l'articolo 9 comma 2bis del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 ha disposto che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e che a decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate.

In seguito l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, ha disposto, a decorrere dal 1 luglio 2017, che "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Si è posto quindi il problema di comprendere se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici, dovessero essere computati ai fini del rispetto dei limiti del trattamento accessorio disposti dal succitato articolo 23 comma 2 del Decreto Legislativo n. 75/2017.

Sulla specifica questione, con un mutato orientamento giurisprudenziale, la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la Deliberazione n. 7/2017, ha affermato che gli incentivi di cui all'articolo 113, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 "sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, legge 208/2015" (legge di stabilità 2016), alla luce della distinzione tra incentivi c.d. "alla progettazione", che erano previsti dal non più vigente articolo 93, comma 7 ter, del Decreto Legislativo n. 163/2006, e gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al soprarichiamato articolo 113 del nuovo Codice dei Contratti.

Il medesimo orientamento viene ribadito dalla Sezione delle Autonomie, nelle Deliberazione n. 24/2017.

Successivamente ai menzionati approdi giurisprudenziali, è intervenuto il comma 526 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha integrato l'art. 113 con l'inserimento del comma 5-bis, che così recita: "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture". Ciò ha consentito di superare i summenzionati orientamenti della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, e di approdare all'affermazione del fondamentale principio per cui - anche se l'allocation contabile degli incentivi di natura tecnica nell'ambito del medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi o forniture potrebbe non mutarne la natura di spesa corrente - "la contabilizzazione prescritta ora dal legislatore sembra consentire di desumere l'esclusione di tali risorse dalla spesa del personale e dalla spesa per il trattamento economico accessorio" (cfr Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Delibera n. 6/2018).

Pertanto il nuovo intervento nomofilattico della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, è codificato nel dispositivo della succitata Deliberazione n. 6/2018, ove è espresso il seguente ed importante principio di diritto: "Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017".

Si evidenzia come la situazione di incertezza applicativa determinata dagli orientamenti di giurisprudenza contabile su riportati, abbia di fatto ritardato l'approvazione dei regolamenti previsti dall'art. 113, con l'effetto di bloccare - su questo tema, i contratti integrativi decentrati e non consentire l'erogazione degli incentivi nell'anno 2017, in assenza di regolamento approvato.

Sul punto, appare utile richiamare da un lato la posizione espressa dalla sezione regionale di controllo della Lombardia n. 305/2017 (vedi anche sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti, Deliberazione n. 353/2016) ove si afferma: "... non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera", dall'altro quanto disposto al punto 4 della delibera n. 6 della Sezione delle Autonomie più volte citata che afferma che "... (omissis) sul piano logico, l'ultimo intervento normativo, pur mancando delle caratteristiche proprie delle norme di interpretazione autentica (tra cui la retroattività), non può che trovare la propria ratio nell'intento di dirimere definitivamente la questione della sottoposizione ai limiti relativi alla spesa di personale delle erogazioni a titolo di incentivi tecnici proprio in quanto vengono prescritte allocazioni contabili che possono apparire non compatibili con la natura delle spese da sostenere".

Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 Aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 Aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 Aprile 2016, dal personale del Comune di Cusano Milanino.

La ripartizione e l'assegnazione degli incentivi economici è ***finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dagli obiettivi dell'A.C. e dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Amministrazione ed incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento.***

All'interno del presente Regolamento, il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D. Lgs. n. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione integrativa conclusa in data 25/11/2021.

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del Fondo

1. L'Amministrazione Comunale, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata ad uno specifico progetto volto ad incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, svolte dai dipendenti comunali, nel rispetto dei documenti a base della procedura di gara, dei tempi e costi prestabiliti; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge, secondo le modalità definite dall'Amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, e comunque, nel quadro economico dell'opera o dell'intervento. Per le acquisizioni di beni e servizi, l'importo è stabilito nei relativi documenti della procedura di gara.
4. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto (opera o lavoro, servizio, fornitura) è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - Responsabile Unico del Procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della Direzione dei Lavori;
 - soggetti incaricati della Direzione dell'Esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti, come individuati nel gruppo di lavoro.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore competente, la struttura tecnico-amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, individuando nominativamente il RUP ed i collaboratori, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, e provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle stesse attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Il provvedimento deve riportare anche il cronoprogramma di tutte le attività specificate ed assegnate ai singoli dipendenti individuati.
2. I collaboratori vengono individuati nell'apposito provvedimento formale, con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie; per collaboratori si intendono coloro che, amministrativi o tecnici, in rapporto alla singola funzione o prestazione specifica, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente o tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. All'interno del gruppo di lavoro, per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti anche dipendenti di altri Settori o Servizi che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
5. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura di gara.

6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate con provvedimento motivato, dal Funzionario Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

9. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Funzionario Responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

10. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo effettivamente apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 4

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) i servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - b) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - c) i lavori in amministrazione diretta;
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 500.000,00 e comunque, nel caso in cui non sia nominato il Direttore dell'Esecutore;
 - e) i contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura o valutazione comparativa tra più offerte. Dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 56 del 19.04.2017, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture, solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Art. 5

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento, per le fasi di competenza della centrale di committenza, come previsto dall'art. 113, comma 5.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono trasferite alla Centrale stessa, secondo l'eventuale convenzione che regola i rapporti tra la Stazione Appaltante e la Centrale di Committenza.

CAPO II

Fondo per Lavori

Art. 6

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici o in altro atto programmatico dell'Ente.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti.
3. Presupposto per l'assegnazione del fondo, in ragione del principio delle prestazioni effettivamente compiute, è l'effettivo affidamento dell'opera o lavoro, e la corretta direzione ed esecuzione degli stessi.
4. Sono esclusi gli interventi di manutenzione, se non sono di particolare complessità (Deliberazione n. 2/2019 Corte dei Conti Sez. Autonomie) – l'attività manutentiva deve risultare caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale dipendente, affinché il procedimento si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando di fatto, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

Art. 7

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D. Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità ed entità dell'opera o del lavoro da realizzare:
 - a) importo fino a euro 500.000,00 percentuale del 2,00%;
 - b) importo superiore a euro 500.001,00 e fino all'importo di euro 1.000.000,00 percentuale del 1,60%;
 - c) importo superiore a euro 1.000.000,00 percentuale del 1,20%.
3. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 2 comma 1), iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purchè gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso); nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, si dovranno comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP.

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti necessarie a causa di errori od omissioni nel progetto esecutivo, o non conformi all'articolo 106, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo, quali definite dall'art. 106 del Codice, o di progettazione.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali massime indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzione/Prestazioni/Fasi	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori, programmazione compresa	30
Verifica preventiva dei progetti	10
Predisposizione documenti di gara e gestione procedure di gara	10
Direzione lavori e collaboratori (compresa redazione contratto pubblico)	40
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10

2. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto, nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
3. Qualora una funzione o prestazione venga svolta da più persone, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti (collaboratori) assegnati alla funzione, ed indicare all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. Qualora la gestione della procedura di gara sia affidata alla Centrale Unica di Committenza, una quota percentuale dell'incentivo è decurtata proporzionalmente fra il personale della stessa, in relazione alle specifiche prestazioni svolte. In tal caso le percentuali indicate nella tabella precedente sono diminuite nella stessa misura.
5. Qualora la funzione di RUP non coincida con la funzione e fase di Direzione Lavori, la liquidazione dell'incentivo previsto verrà suddiviso in 2 tranches: un 50% da liquidarsi a seguito di aggiudicazione ed il restante 50% con il collaudo/CRE.

CAPO III

Fondo per acquisizione di Servizi e Forniture

Art. 10

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale di Forniture e Servizi.
2. Presupposto per l'assegnazione del fondo, in ragione del principio delle prestazioni effettivamente compiute, è l'effettivo affidamento del servizio o della fornitura e la corretta esecuzione degli stessi.

3. In ogni caso, a termini dell'art. 113, c. 2, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato nominato il Direttore dell'Esecuzione.

A tale riguardo si richiamano le Linee Guida n. 3 dell'ANAC "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, ove al punto 10.2 si stabilisce che:

"Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;*
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;*
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);*
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;*
- e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.*

4. Per le forniture di importo superiore a € 1.000.000,00 è richiesto il documento di progettazione di servizi e/o forniture, da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 11

Criteria per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 12

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale massima stabilita dal Codice è così graduata in ragione della complessità ed entità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) servizi e forniture con importo pari o superiore a Euro 500.000,00 e fino a Euro 1.000.000,00: percentuale 1,60%;
- b) servizi e forniture con importo superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale 1,20%.

Art. 13

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 12, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 14

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali massime indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzioni/Prestazioni	Percentuale
Responsabile Unico del Procedimento e collaboratori, programmazione e verifica dei progetti compresa	45
Predisposizione documenti di gara e gestione procedure di gara	20
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità per servizi, e collaboratori (compresa redazione contratto pubblico) e certificato di regolare esecuzione per forniture	35

2. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto, nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
3. Qualora una funzione o prestazione venga svolta da più persone, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti (collaboratori) assegnati alla funzione, ed indicare all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno
4. Qualora la gestione della procedura di gara sia affidata alla Centrale Unica di Committenza, una quota percentuale dell'incentivo è decurtata proporzionalmente fra il personale della stessa, in relazione alle specifiche prestazioni svolte. In tal caso le percentuali indicate nella tabella precedente sono diminuite nella stessa misura.
5. Qualora la funzione di RUP non coincida con la fase/funzione di Direzione dell'Esecuzione, la liquidazione dell'incentivo previsto verrà suddiviso in 2 tranches: un 50% da liquidarsi a seguito di aggiudicazione e il restante 50% con la verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 15

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Responsabile del Settore competente. Le somme non percepite dai dipendenti costituiscono economia di bilancio.

Art. 16

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgono i compiti assegnati con la dovuta diligenza o per la comprovata violazione degli obblighi di legge. Le relative somme sono devolute in economia.

Art. 17

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo della documentazione di gara o alla gestione della procedura di gara, al personale incaricato di tale fase, l'incentivo previsto verrà riconosciuto in misura ridotta, secondo quanto indicato nella tabella sottoriportata. Si deve tenere conto anche dei corretti termini di inizio e decorrenza dei lavori, secondo la programmazione.
2. Qualora si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla Direzione Lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottoriportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore Lavori e suoi collaboratori e al Collaudatore), al Responsabile del Procedimento, all'Ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottoriportata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture, si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo dei documenti di gara o alla gestione della procedura di gara, al personale incaricato di tale fase, verrà corrisposto un incentivo ridotto di una quota come determinata nella tabella sottoriportata. Si deve tenere conto anche dei corretti termini di inizio e decorrenza dei servizi e delle forniture, secondo la programmazione.
5. Qualora si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della Direzione dell'Esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottoriportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi	Dal 5% al 20% del tempo contrattuale	15%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	35%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%
Costi	Dal 5% al 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	70%

6. Un incremento di tempi e/o di costi oltre il 70%, comporta il non riconoscimento di incentivi. Le risorse sono considerate economie.

Art. 18

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco ed al Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 19

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 30 % sulla percentuale più bassa:
 - a) rilascio da parte del RUP del certificato di regolare esecuzione per forniture e servizi (art. 102, c. 2);
 - b) espletamento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione (art. 111, c. 2, e delibera ANAC n. 1096/2016);
 - c) svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei Lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
 - d) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d);
 - e) svolgimento da parte del Direttore dei Lavori delle funzioni di Coordinatore per l'Esecuzione (art. 101, c. 3, lett. d).

Art. 20

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Responsabile di Settore o Responsabile del Servizio.

Art. 21

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Funzionario Responsabile del Settore competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, al Servizio Organizzazione e Risorse Umane per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento da parte del Funzionario Responsabile del Settore competente o di altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o intervento o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati, nei tempi del cronoprogramma approvato, senza ritardi, ed in modo corretto, senza errori.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura non imputabile alle persone interessate.
4. La liquidazione dell'incentivo avviene alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio) per le fasi già svolte ovvero nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.
5. Il Funzionario Responsabile del Settore competente, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
6. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
7. Ai fini della liquidazione, il Funzionario Responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.
8. Nel caso in cui il Funzionario Responsabile del Settore sia coinvolto in funzioni o prestazioni relative al lavoro, fornitura o servizio, interviene il Segretario Generale, su proposta del Responsabile del Procedimento.

Art. 22

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
 - d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche, e per la redazione del contratto pubblico, con la sottoscrizione da parte del Segretario Generale rogante;
 - e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori, e per la redazione del contratto pubblico, con la sottoscrizione da parte del Segretario Generale rogante;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione, e per la redazione del contratto pubblico, con la sottoscrizione da parte del Segretario Generale rogante;

g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale, e per la redazione del contratto pubblico, con la sottoscrizione da parte del Segretario Generale rogante.

Art. 23

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno, al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo dello stesso dipendente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per il Comune.

Art. 24

Informazione e confronto

Il Servizio Organizzazione e Risorse Umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, adattato alle singole procedure, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o atto di acquisizioni o comunque, nella determinazione a contrattare.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.